



GSTA AZZURRA

le magazine de la Chambre de Commerce Italienne

L'Italia nella competizione internazionale - Turin 2006, Jeux Olympiques d'Hiver - Interview a Michel Vauzelle - La Chambre de Commerce Italienne à Cannes - L'alba della nuova fiera di Milano - L'Abbaye de Morrona...entre tradition et modernité

LE FORME GIURIDICHE PER LE IMPRESE CHE SI INSTALLANO IN ITALIA

L'articolo 35 D.P.R. del 26 Ottobre 1972 n°633 che regola l'IVA prevede che "I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni all'Agenzia delle entrate..."

Vediamo quindi le differenti forme giuridiche che possono adottare le società francesi quando esse desiderano installarsi in Italia:

1) L'ufficio di rappresentanza è la forma più semplice che permette di dare una visibilità all'impresa, ma che impedisce di esercitare qualunque attività commerciale in Italia; In effetti, questa struttura ha dei limiti e per esempio non potrà assumere del personale che per realizzare delle ricerche o delle attività a condizione che queste ultime non siano sfruttate in Italia.

Detto questo, l'ufficio di rappresentanza non deve né identificarsi a Roma per domandare la partita IVA, né iscriversi alla CCIAA competente per territorio.

2) L'identificazione diretta a Roma rappresenta una tappa inevitabile per ogni società straniera che voglia esercitare una attività in Italia senza passare per la creazione di una succursale. Per fare questo, bisogna riempire il formulario. ANR/1 (Identificazione Diretta ai fini IVA di un soggetto non residente).

Allegare una copia dello statuto, dell'IVA "intracomunitaria" e una visura camerale ed una copia del documento d'identità dell'amministratore e spedire tutto questo a Agenzia Delle Entrate - Ufficio 6 - Via Canton, 10 - 00144 ROMA.

Successivamente, bisogna fare la liquidazione dell'IVA secondo un regime mensile o trimestrale (questo dipende dal volume di affari) e pagare l'IVA il 16 di ogni mese (salvo che non cada il fine settimana) compilando il modello F24.

Il pagamento può essere agevolmente gestito dall'estero sulla base di tre possibilità:

- Se non disponete di un conto presso una banca italiana potete farlo direttamente alla banca d'Italia con un bonifico transfrontaliero denominato "target" a favore della Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello stato riportando nella descrizione del bonifico la causale del versamento.

- Se disponete di un conto presso una banca italiana, addebitando direttamente il modello F24 sul vostro conto.

- Se avete preliminarmente domandato il codice di accesso all'Agenzia delle entrate potrete pagare l'IVA direttamente presso l'amministrazione finanziaria utilizzando il nuovo sistema "on line".

In tutti i casi, non c'è alcuna dichiarazione IVA mensile o trimestrale da compilare, ma solamente alla fine dell'anno occorre inviare una dichiarazione annuale dei dati statistici e una dichiarazione riepilogativa (rispettivamente il 28 febbraio ed il 20 giugno dell'anno seguente).

3) La nomina di un rappresentante fiscale sostituisce l'identificazione diretta a Roma.

Il rappresentante fiscale deve assolvere gli stessi obblighi previsti al punto precedente; deve essere domiciliato fiscalmente in Italia ed è responsabile in solido con la società che egli rappresenta per il pagamento dell'IVA allo stato italiano. In effetti, questa figura non sostituisce interamente la società rappresentata e costituisce quindi solamente un appesantimento degli obblighi amministrativi nella gestione della società.

4) La stabile organizzazione non differisce dall'identificazione diretta a Roma che per le conseguenze della creazione di una entità che giuridicamente l'articolo 5 della convenzione franco-italiana considera in quanto tali.

Costituiscono in particolare delle stabili organizzazioni: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una fabbrica, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi ecc. Gli obblighi fiscali e dichiarativi sono gli stessi che quelli previsti al punto 2 ai quali occorre aggiungere la dichiarazione dei redditi (UNICO- Mod 760) che bisogna inviare prima del 20 giugno dell'anno che segue la chiusura del esercizio sociale.

CONCLUSIONI (per i punti 1-4)

Bisogna leggere le differenti situazioni giuridiche (ufficio di rappresentanza, identificazione diretta a Roma, rappresentante fiscale, stabile organizzazione) secondo un procedimento a cascata: più la società estera è impiantata in Italia più avrà la possibilità di essere considerata come una stabile organizzazione; meno la società estera è impiantata in Italia maggiormente avrà la possibilità di essere considerata come un ufficio di rappresentanza e solamente se essa esercita una attività (vedere l'articolo 35) avrà l'obbligo di identificarsi direttamente a Roma. Inoltre, questi criteri sono alternativi tra loro cioè per esempio quando è stata creata una stabile organizzazione non si può più nominare un rappresentante fiscale.

5) La succursale: Per riprendere il titolo bisogna dire innanzitutto che in Italia la succursale e la filiale corrispondono tutte e due, grosso modo, a delle strutture non autonome ossia dipendenti dalla società madre.

Bisogna fare molta attenzione alle confusioni lessicali perché la filiale (in Italia) non è altro che quello che i francesi definiscono succursale, mentre la filiale (in Francia) corrisponde in Italia ad una società indipendente (che secondo il diritto italiano può essere una Spa, Srl ecc...).

Ora, se c'è una creazione di una filiale (secondo il lessico francese) in Italia, essa diventa una società completamente autonoma (Spa, Srl, ecc..) mentre se c'è una creazione di una succursale (secondo il lessico francese) in Italia, secondo gli articoli 2197 e 2508 essa diventa una sede secondaria che comporta l'obbligo di iscriversi alla CCIAA di competenza del luogo di esercizio dell'attività: bisogna così compilare i modelli S1, SE e Int.P.

Gli obblighi fiscali e dichiarativi della succursale (e anche della filiale intesa come società autonoma di diritto italiano) sono gli stessi che quelli previsti ai punti 2 e 4 (UNICO -Mod 760) ai quali bisogna aggiungere il deposito del bilancio entro il 30 aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale.

Parti comuni (1-5)

Nei casi previsti ai punti 2, 3, 4 e 5 bisogna prevedere la stampa di un minimo di due a un massimo di cinque libri IVA; solamente per il caso previsto al punto 5, bisogna stampare in più dei libri IVA anche il libro giornale, i mastri ed il libro inventari.

Ancora per i casi previsti ai punti 2, 3, 4 e 5 non bisogna dimenticare che in Italia non c'è un minimo per gli acquisti e le vendite intracomunitarie e che in conseguenza bisogna sempre fare l'Intrastat su una base mensile, trimestrale o annuale (secondo il volume d'affari dell'anno precedente o dell'anno in corso).

Parte Prima